

TORNATA DEL 22 MARZO 1859

-19-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3, non che del 4° emendato dall'ufficio centrale — Soppressione dell'articolo 5 proposta dall'ufficio centrale — Adozione dell'articolo 6 e della prima parte dell'articolo 7 — Soppressione dell'alinca dell'articolo 7 proposta dall'ufficio centrale, combattuta dal regio commissario Scialoia e sostenuta dal senatore Farina, relatore — Reiezione dell'alinca dell'articolo 7 — Approvazione degli articoli 8 e 9 non che dell'articolo 10 emendato dall'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

MARIONI, segretario, legge il verbale della seduta ultima, il quale viene approvato.

CINERARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

2702. Il Consiglio delegato di Cagliari;

2703. Sessantanove abitanti del comune di Tresnuraghes, provincia di Cuglieri;

2704. Cinquantasette abitanti della città di Cagliari sottoscritti in nove distinte petizioni identiche;

2705. Il Consiglio comunale d'Iglesias;

2706. Il Consiglio delegato della città di Sassari;

2707. Ottantasette abitanti del comune di Ploaghe, provincia di Sassari,

Rassegnano al Senato motivate istanze acciò nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna la misura di compenso a favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi dei terreni, qualunque sia la quantità degli ademprivi.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Debbo portare a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal signor teologo Bessone di un suo opuscolo intitolato: *Apostegmi politico-morali di antichi filosofi.*

Accennerò pure essere stata diretta alla Presidenza una lettera del senatore Audiffredi con cui accusa la sua assenza all'adunanza d'oggi per trovarsi in questo momento ammalato; come pure una del senatore Giulio, che trovasi anch'egli momentaneamente in istato di infermità.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CASSA DI RENDITE VITALIZIE PER LA VECCHIAIA.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno viene in discussione il progetto di legge concernente l'istituzione d'una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia, del quale ho l'onore di dare lettura (Vedi vol. *Documenti*, pag. 61, 69).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo:

« Art. 1. È creata una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

« Essa costituisce un ente morale ed è posta sotto la guarentigia dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. La Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia è affidata all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, e la Commissione di sorveglianza di questa Cassa avrà anche l'alta ispezione delle operazioni di quella delle rendite vitalizie. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le somme destinate a costituire rendite vitalizie possono essere sborsate sia dai titolari di queste, sia da terzi. »

(È approvato.)

« Art. 4. I titolari delle rendite debbono essere regnicoli o stranieri ammessi al godimento dei diritti civili a norma dell'articolo 26 del Codice civile. »

A quest'articolo invece l'ufficio centrale suggerisce di sostituire quest'altro:

« Art. 4. Tanto quelli che costituiscono le rendite quanto i titolari delle medesime possono indistintamente essere o regnicoli o stranieri. »

Chi intende approvare l'articolo 4 come venne proposto dall'ufficio centrale, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 5. Possono costituirsi rendite a favore di minori nati nello Stato da stranieri non ammessi al godimento dei diritti civili o nati all'estero da regnicoli che hanno perduta questa qualità.

« Ma ogni volta che i medesimi non osservino il prescritto dagli articoli 20 e 24 del Codice civile, il godimento della rendita non avrà luogo, e le somme collocate nella Cassa saranno restituite. »

FARINA, relatore. Questo articolo sarebbe soppresso.

SCIALOJA, commissario regio. È una conseguenza necessaria della modificazione fatta all'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 5 proposta dall'ufficio centrale, ed a cui il Ministero aderisce.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

« Art. 6. I minori, compiuto l'anno 18 di loro età, possono costituire rendite vitalizie senza l'autorizzazione prescritta dalla legge. »

(È approvato.)

« Art. 7. La donna maritata può senza autorizzazione del marito costituire a sé medesima una rendita vitalizia.

« I coniugi possono, durante il matrimonio, costituire l'uno a favore dell'altro una rendita a tenore di questa legge. »

L'ufficio centrale propone che sia soppresso l'alinea di quest'articolo, mantenendo la prima parte di esso.

SCIALOJA, commissario regio. A nome del Ministero io riproporrei ancora la seconda parte; ma siccome essa sino ad un certo segno è indipendente dalla prima, così potrebbe intanto mettersi quest'ultima ai voti come quella che è anche ammessa dall'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Dividendo in due parti quest'articolo 7, metto ai voti la prima parte consistente nelle parole:

« la donna maritata può senza autorizzazione del marito costituire a sé medesima una rendita vitalizia. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

DI POLLONE. Non essendosi parecchi senatori alzati, e trattandosi di una questione di tanta importanza, io crederei essere il caso di una nuova prova.

PRESIDENTE. Pregherò i signori senatori a levarsi più visibilmente.

Chi approva la prima parte dell'articolo 7 sorga.

(È approvata.)

Viene ora la seconda parte. (*Vedi sopra.*)

SCIALOJA, commissario regio. Domando la parola.

La seconda parte dell'articolo 7 è concepita così:

« I coniugi possono, durante il matrimonio, costituire l'uno a favore dell'altro una rendita a tenore di questa legge. »

L'ufficio centrale ha respinto a voci unanimi questa seconda parte dell'articolo.

È mio debito di sottomettere al Senato le ragioni, che mossero il Ministero a proporla alla Camera elettiva, e questa ad adottarla.

Innanzitutto, o signori, il divieto agli sposi di farsi l'un l'altro alcuna liberalità durante il matrimonio

muove forse da uno di quei principii di morale e di diritto, che vennero riconosciuti da tutte le nazioni in tutti i tempi? Al contrario, o signori, in tutta Italia, il solo Codice sardo contiene questo divieto in modo assoluto. Tutti gli altri Codici italiani o permettendo la donazione durante il matrimonio, la rendono sempre rivoocabile sino alla morte del donante; ovvero permettono simile donazione incondizionatamente, salvo solo la riduzione a cui vanno soggette tutte le donazioni tra vivi, come il Codice di Parma. Fuori dell'Italia ancora, per quanto è a mia conoscenza, dal cantone Ticino in fuori non so se vi abbia paese il cui Codice contenga un simile divieto assoluto. Quasi tutti seguono o il diritto romano, che sospende la validità della donazione sino alla morte del donante, ovvero il diritto francese che la rende valida dal giorno che è fatta, salvo la revocabilità sino a che il donante non muoia.

Il diritto patrio, me l'insegna il Senato, precedente al Codice civile, seguiva anch'esso il diritto romano; ed il diritto romano era andato soggetto a molte variazioni secondo l'esigenza dei tempi e la condizione sociale e politica di quell'aristocratica repubblica. Però anche al tempo in cui in Roma la consuetudine aveva introdotto una specie di tacito divieto per le liberalità tra sposi, i giureconsulti temperavano la durezza di questo divieto eccettuandone molte specie di donazioni. Queste eccezioni erano fatte in grazia degli effetti della donazione medesima, se, cioè, la donazione non rendeva più ricco il donatario, o in grazia dell'impiego del valore donato, come se fosse stato speso in ornamenti e banchetti; ovvero anche in grazia della causa per la quale la liberalità si faceva, come per esempio, se un coniuge donava all'altro una somma per il riscatto dall'esilio, per acquistare un onore od una dignità qualunque.

Ebbene, o signori, se i giureconsulti romani avessero avuto cognizione delle assicurazioni sulla vita e delle sue ingegnose combinazioni colle rendite differite formate mediante le probabilità della vita medesima e l'impiego a multiplo degli interessi, fra le quali combinazioni non è l'ultima sotto il rispetto dell'utilità e della morale quella di cui oggi il Senato si occupa, io sono sicuro che avrebbero compreso, fra le eccezioni da loro fatte al divieto delle liberalità fra gli sposi, anche questa, che oggi il Ministero propone.

In tutte le combinazioni possibili tra l'età dell'individuo a cui si costituisce una rendita, e l'età da cui si voglia farne cominciare il godimento, quella che richiede lo sborso maggiore di capitale per costituirsi è questa, cioè che l'età del titolare sia di 50 anni, e che in favore di questo titolare venga costituita una rendita immediata.

Ora, per costituire a 50 anni una rendita immediata di lire 1200, che è il *maximum* della rendita secondo il progetto che vi è sottomesso, può seguirsi un duplice sistema: può impiegarsi il capitale a fondo perduto, ovvero può riserbarsi la restituzione.

Ora secondo le tavole compilate in Francia dopo la promulgazione della legge del 1850 che permetteva

l'interesse del 5 per cento come nello schema di legge che è in discussione, per costituire una rendita vitalizia immediata a 50 anni si richiederebbe lo sborso di 24,042 lire ove il capitale venisse riserbato.

Questa dev'essere l'ipotesi fatta dall'ufficio centrale, poichè leggo nella relazione queste parole: « Potremo noi in un paese di tenui fortune e di piccoli patrimoni, qual è il nostro, convalidare una donazione fra marito e moglie durante il matrimonio di lire 26,000 e più? »

24,042 lire è una cifra che non è molto lontana da lire 26,000. Suppongo adunque che sia questa l'ipotesi di cui ragiona l'ufficio centrale, cioè l'ipotesi che si costituisca una rendita immediata col patto della riserva del capitale.

Ma, o signori, una donazione di tal natura a che mai riducesi? Riducesi unicamente agli interessi ed alla capitalizzazione loro con impiego a multiplo. Se il capitale è riserbato, non è donato, esso è restituito agli eredi legittimi; e posto che venisse donato a un terzo o agli eredi del titolare, questa donazione sarebbe soggetta alla sanzione della legge comune.

Di fatto la eccezione che vi si propone non concerne altro che la rendita, la quale nel caso ideato sarebbe composta co' soli interessi a multiplo del capitale, combinati colle probabilità della vita.

Ora, i giurisperiti hanno sostenuto plausibilmente che la donazione de' soli interessi sia lecita anche quando esista il divieto della donazione del capitale.

È stato infatti giudicato che il marito quando dà a mutuo una somma alla moglie, rimettendole il pagamento degli interessi, non fa veramente una donazione di quelle che cadono sotto la sanzione del divieto delle donazioni tra coniugi.

Ammettendo poi la seconda ipotesi, cioè quella dell'impiego del capitale a fondo perduto, le tavole che ho sopra citate mostrano che per costituire una rendita a favore di un titolare che abbia 50 anni si richiederebbe la somma di lire 14,061 72. Questa somma certamente è ancora abbastanza grande perchè se ne tenga considerazione, ma è certamente molto lontana da quella di lire 26,000 per cui l'ufficio centrale aveva unanime avviso che non se ne dovesse permettere la donazione fra coniugi.

Ma, o signori, ciò non è tutto. Quest'ipotesi, che è la più sfavorevole fra tutte le ipotesi possibili, perchè se un titolare ha meno di 50, o ha più di 50 anni, il capitale che si deve impiegare per costituirgli una rendita è certamente minore; quest'ipotesi, dico, riposa sopra un dato, cioè che il titolare della rendita abbia 50 anni di età.

Ora il Senato rammenta che i motivi i quali fecero prevalere l'opinione che tra i coniugi o non dovesse aver luogo donazione di sorta, o dovesse la donazione sottoporsi a certe speciali condizioni, furono il timore delle aberrazioni dell'affetto, e la probabilità delle seduzioni dell'amore.

Ma quando il coniuge donatario ha 50 anni, io per fermo non credo che quest'affetto, che quest'amore pos-

sano più essere così turbolenti da giustificare simili apprensioni.

Dunque l'ipotesi che può più plausibilmente accogliersi si è questa, che in ragione media, quel coniuge a cui favore si possa costituire una rendita, di quelle che la legge comune potrebbe ragionevolmente impedire abbia 25 anni. Al disopra di questa età i pericoli scemano, ed a mano a mano diminuiscono.

Ebbene a 25 anni non si richiede altro che la somma di lire 3071 per costituire il massimo della rendita vitalizia che è di lire 1200 annue. Uno sciallo d'India ed una veste di *moirè*, donazione che nessuno potrà mai impedire, costano altrettanto.

Perchè dunque impedire un impiego di danaro che ha uno scopo di sua natura utile e morale, quale è quello di sovvenire ai bisogni della vecchiaia del coniuge, quando non si possono impedire a peso che l'uguagliano o la superano d'importanza, e che al certo sono lontani dall'essere egualmente virtuose ed utili?

In ogni modo poi, la somma impiegata da un coniuge a pro dell'altro o sarebbe sproporzionata al patrimonio di colui che l'impiega, ovvero no. In questa seconda ipotesi io non so perchè mai dovrebbe impedirsi ad uno dei coniugi di pensare anticipatamente a provvedere agli alimenti dell'altro. Questa sarebbe cosa non solamente utile all'altro coniuge, ma utile altresì ai figliuoli, ed a tutta la famiglia; perciocchè, o signori, è il più stretto dovere dei figliuoli quello di provvedere gli alimenti alla vecchia genitrice.

Se poi si fa l'altra ipotesi, cioè che la somma impiegata sia sproporzionata al patrimonio del coniuge donante, allora diventa applicabile a questa donazione la riduzione che è per legge applicabile a tutte le donazioni tra vivi; di sorta che sarebbe sempre ristretta tra quei termini, nei quali il Codice permette ad uno dei coniugi di disporre per testamento a favore dell'altro.

Ora a proposito di questa ipotesi mi occorre di rispondere anticipatamente ad un'obiezione che si potrebbe sollevare.

Potrebbe dirsi: che questa eccezione all'articolo 1186 del Codice civile aprirebbe specialmente al coniuge binubo la facoltà di frodare i figliuoli del primo letto costituendo una rendita vitalizia a pro della seconda moglie o del secondo marito.

Ma in questo caso, questa costituzione di rendita sarebbe, come le donazioni in genere tra vivi, soggetta a riduzione in tempo della morte del donante, secondo la misura indicata dall'articolo 149 del nostro Codice civile.

« Non può il binubo lasciare al nuovo coniuge per qualunque atto lucrativo o tra vivi o di ultima volontà maggior porzione di quello che abbia lasciato ad uno dei figli del primo matrimonio anche il meno favorito. »

Ristretta adunque in questi termini l'importanza della disposizione che difendo, io non vedo veramente motivo sufficiente perchè il Senato non dovesse permettere che al divieto assoluto delle liberalità tra i coniugi sia fatta una eccezione la quale è conforme ai principii

del giusto e della morale, ed utile non solo, ripeto, al coniuge donatario, ma sì all'intera famiglia del donante; perchè prepara gli alimenti al vecchio genitore od alla vecchia genitrice, che avrebbero diritto di ripeterli dai figliuoli o dai più prossimi parenti.

Certamente è da convenire che in qualche caso rarissimo possa aver luogo alcun inconveniente, ma quale è la legge, signori, che non abbia i suoi inconvenienti nel venire applicata?

Io credo però che se il Senato respingesse l'alinea dell'articolo 7, gli inconvenienti che questa soppressione cagionerebbe sarebbero di gran lunga maggiori degli inconvenienti possibili che potrebbero derivare dall'ammetterlo. E per vero, o signori, la statistica delle poste fatte nella Cassa della vecchiaia esistente in Francia mostra che sopra otto individui i quali costituiscono rendite vitalizie, quattro appartengono alla classe degli operai o artigiani, e gli altri quattro appartengono in massima parte alla classe dei piccoli impiegati o di coloro che esercitano professioni liberali; una minima frazione alla classe di coloro che vivono di rendita.

Voi dunque, o signori, impedendo queste che chiamansi dall'ufficio centrale liberalità dell'un coniuge verso l'altro e che sono impieghi, fatti per previdenza, di somme in massima parte risparmiate sulle consumazioni quotidiane, voi produrrete questo effetto: che ogniquale volta il piccolo impiegato, risparmiando due scudi, vuol impiegarli per creare a poco a poco un supplemento di pensione alla vecchia moglie, che altrimenti egli lascierebbe nella miseria, o nelle strettezze, sarà impedito di farlo! E quando la donna economo dell'operaio assente, mercè le sue privazioni quotidiane raggranella uno scudo, e sapendo che questo scudo se appartiene a lei pel risparmio appartiene al marito pel lavoro, lo vuol impiegare nella casa a pro del marito, voi ne la impedito; voi la costringete quella brava donna a versarlo a pro di sè stessa! Voi quindi ottenete nel maggior numero dei casi uno scopo contrario a quello che vi proponete.

A tal modo l'articolo 1186 del Codice civile applicato alla costituzione delle rendite per la vecchiaia, diventa funesto ai poveri, come ho dimostrato, ma non impedirà mica ai ricchi di frodarlo; imperciocchè quando si ha da fare un versamento unico di 3, di 4, di 10 mila lire, supposto che il coniuge a cui si vuol costituire la rendita abbia anch'egli un patrimonio, il coniuge che vuol costituirgliela gli passerà *bravi manu* la somma, e quegli per effetto della prima parte dell'articolo che il Senato ha già votato, andrà a costituirsi direttamente la rendita.

Mi si dirà che questa costituzione di rendita può essere più tardi impugnata se si dimostrerà che il denaro venne sborsato dall'altro coniuge.

Ma la mia ipotesi è che il coniuge donatario abbia anch'egli un certo patrimonio: ora in questa ipotesi come si farà simile dimostrazione?

Supposto poi che il coniuge donatario non abbia beni, ognuno intende che il donante troverà un amico, un

parente largo, un terzo qualunque, e sventuratamente se ne trova sempre quando si tratta d'impiegare una somma importante; e quest'amico, questo parente costituirà una rendita a pro del coniuge povero, sfuggendo la sanzione dell'articolo 1186.

Questo sarà veramente come la tela del ragno di cui parlava l'antico filosofo, tra le cui fila rimane impigliata la mosca più debole, mentre il grosso moscone vi passa a traverso.

Io spero pertanto che per agevolare i buoni risultati di questa legge, il Senato vorrà accogliere l'articolo 7 quale gli viene proposto dal Ministero.

FARINA, relatore. Non è mia intenzione di seguire il regio commissario nelle escursioni che gli piacque di fare nelle legislazioni di altri paesi.

Avrei certo a ridere su alcune asserzioni dello stesso che per 16 meno mi parvero non appropriate alla circostanza presente, siccome quelle che riferendosi a speciali disposizioni, venivano or ora qui generalizzate ed interpretate come assoluta facoltà di far donazione fra marito e moglie, facoltà assoluta che veramente, ad esempio, non ista scritta nel Codice francese, siccome in forza di interpretazione si sarebbe dal regio commissario voluto far credere.

Non mi soffermerò quindi a dimostrare come le disposizioni accennate dal regio commissario, e specialmente quelle della legge romana, anzichè riferirsi a vere donazioni, non fossero in sostanza che disposizioni speciali relative a quelle spese che devono naturalmente incombere al marito siccome quelle che si riferiscono ai banchetti che appartengono al sostentamento della famiglia, al lustro della casa, e alle vesti che spetta al marito di dover fornire alla moglie e che possono naturalmente essere alquanto più dispendiose, ricche, o alquanto meno, siccome appunto lo dimostrano gli esempi delle leggi romane dal proepinante adottate.

Se non che l'onorevole commissario spinse più oltre le sue supposizioni e non trovando nelle leggi romane dati positivi, si fece a sostenere che se i giureconsulti romani avessero conosciute le rendite vitalizie quali ci sono ora proposte, avrebbero sicuramente fatto facoltà reciprocamente ai coniugi di costituirsi fra loro una di queste rendite.

Per vero quest'asserzione del regio commissario mi ha alquanto sorpreso; ed infatti, o signori, se i giureconsulti romani non conoscevano queste apposite casee, non conoscevano forse essi il contratto vitalizio? era forse necessario che per provvedere ai bisogni rispettivi dei coniugi vi fosse questa istituzione?

Conoscendo il contratto vitalizio non potevano autorizzare la costituzione di una rendita vitalizia fatta dalla moglie a favore del marito e viceversa quella del marito fatta a favore della moglie, ancorchè la Cassa attualmente proposta non fosse creata?

Il bisogno esisteva, esistevano i mezzi di soddisfarlo; se non esisteva un'istituzione apposita per questi contratti, essi però già erano nell'uso universale. Se dunque i giureconsulti romani non autorizzarono quei

contratti, si fu perchè riconobbero bastantemente il gravissimo pericolo che dimanava da essi.

L'onorevole commissario passando poi ad esaminare l'entità delle donazioni allegate dall'ufficio centrale rimarcava come nelle tabelle francesi il massimo dello sborso per costituire una rendita sia non di lire 26,000 come disse l'ufficio centrale, ma di lire 24,000. L'onorevole commissario dimentica che nella legge francese non esiste la ritenuta del decimo a favore della Cassa che esiste nel nostro progetto di legge, e che conseguentemente dovendo aggiungere il decimo che viene prelevato a favore della Cassa da un capitale che rappresenti una rendita di 1200 franchi, bisognava necessariamente aggiungervi 2000 lire, ed anzi una frazione di più.

L'onorevole commissario proseguiva poi ed interpretando la legge in modo affatto differente da quello in cui l'interpretò l'ufficio centrale, si fece a sostenere che pericolo effettivo esser non vi poteva in quanto che non si trattava che di una semplice rendita vitalizia, e che quanto al capitale esso sarebbe sempre spettato, indipendentemente dalla donazione fatta mediante la costituzione della rendita, sarebbe, dico, sempre spettato a chi avesse la rendita costituito; che quindi il pericolo previsto dall'ufficio centrale era immaginario, in quanto che il capitale non si trasferiva nel donatario, ma semplicemente i frutti o gli interessi del medesimo.

Or bene, o signori, confesso che nè io nè i miei colleghi dell'ufficio centrale abbiamo saputo nè potuto interpretare lo schema di legge che ci veniva presentato, nel senso che piacque di dargli il signor commissario. Se tale era l'intenzione di chi proponeva la legge, era necessario che espressamente lo dicesse, mentre, stando ai termini in cui il progetto è concepito, era necessario di interpretarlo di un modo affatto diverso.

Infatti, l'articolo 7 stabilisce espressamente che i coniugi possano durante il matrimonio costituire a favore l'un dell'altro una rendita a tenore di questa legge, e l'articolo 12 determinando il modo in cui le rendite possono essere costituite, all'ultimo alinea espressamente stabilisce che la rendita sarà maggiore o minore a seconda che si pattuirà, o la restituzione al titolare, o l'appropriazione alla Cassa del capitale della rendita medesima. A termini dunque di questa disposizione nulla restando riservato al costitutore della rendita, ma semplicemente dicendosi che era facoltativo al costitutore della rendita stessa stipulare che la Cassa restituisse o non il capitale al titolare della rendita, pare che si doveva intendere che e la rendita ed il capitale si potevano dall'uno all'altro dei coniugi donare. Se altrimenti, ripeto, intendeva chi proponeva la legge, dovevasi allora meglio spiegare e non dar luogo all'equivoco che necessariamente nasceva dalla precisa espressione della legge medesima.

Proseguendo il commissario regio nel trovare chimerici i timori messi avanti dall'ufficio centrale, osservava che il motivo che indusse i legislatori romani a vietare la donazione fra i coniugi si fu quello che per l'abus-

della tenerezza dell'uno verso l'altro coniuge si potesse venire ad avere quella esuberanza di largizioni che non è compatibile colle sostanze dei coniugi stessi. Partendo da questo punto di vista egli osservava che questa esorbitanza d'affetto difficilmente si incontra nell'età pacata di 50 anni, alla quale si riduceva il pericolo maggiore della eccessiva estensione della donazione nell'esempio immaginato dall'ufficio centrale. Parmi di aver letto, non ricordo ben dove, ma sicuramente nelle opere di un filosofo, che delle passioni umane molto si era occupato, che veramente esse non prendevano il carattere quasi di frenesia relativamente all'amore, se non quando invadevano persone già avanzate e assai avanzate in età. (*Marità*)

Di modo che il pericolo che l'onorevole commissario regio non trova esistere, parmi che sgraziatamente esista, ed esiste anzi appunto quando più che alle forze naturali è forza attenersi alle sussidiarie che forniscono i mezzi di fortuna.

Questo pericolo poi parmi che cresca a dismisura quando, per esempio, si verifichi il caso di un passaggio a seconde nozze, il quale facilmente induce il desiderio di favorire il nuovo coniuge a danno ben anche della prole del primo matrimonio.

Non mi tratterò dopo ciò coll'onorevole regio commissario per riconoscere, se la spesa di uno sciallo d'India possa o no equivalere al capitale necessario per costituire una rendita a 25 anni per l'epoca di 50, 60 o 65 anni. Quest'esempio che è stato messo avanti rientra precisamente in quel genere di spesa che, come ebbi l'onore di osservare al principio del mio ragionamento, appartiene al novero di quelle che naturalmente deve il marito sostenere.

Sicuramente la legge non può impedire che vi sieno dei mariti imprudenti che si rovinano; ma è vero pur sempre che l'esempio da esso dato non fa al caso, perchè parlò di quelle spese che cadono necessariamente in quella categoria che il marito, come capo di casa, deve sostenere.

Passò il regio commissario a sostenere che la donazione che qui si verrebbe autorizzando non è essa in sostanza destinata che a supplire, per così dire, agli alimenti ai quali il coniuge ha diritto.

Ma quale bisogno di supplire quando la legge già essa accorda questo diritto? Se già è provveduto per legge, perchè volete farne un'altra per provvedervi altrimenti, ed aprire contemporaneamente l'adito a gravissimi pericoli?

Se a questo bisogno della vita è già per legge provveduto, perchè volete voi introdurre nel Codice una innovazione che non va, a senso stesso del regio commissario, disgiunta da pericoli gravissimi?

Credette inoltre il regio commissario di dimostrare che alla fin fine se queste donazioni riuscivano dannose ai figli, esse avrebbero potuto rinvocarsi e ridursi a giusto limite come le altre donazioni. Ma altro caso è la donazione, che non costituisce che un contratto fra il donante ed il donatario; altro è il contratto, che vincola

quegli che porta il denaro nelle casse dal Governo istituite. Crede il commissario di poter facilmente rovesciare il contratto col terzo dopo che la legge lo ha espressamente riconosciuto come valido? Bisognerà che indennizzi la Cassa in tale caso; e come ciò si farà? Evidentemente ciò entra in un ordine di idee, che non sono per lo meno dallo schema di legge prevedute.

E se si vuole entrare in questa via, forza è presentare un seguito di articoli che provvedano a queste evenienze non prevedute nello schema; appunto perchè nello schema si considera come definitivo il contratto colla Cassa, e come irrevocabile dopo un anno, ed anzi esso si vuole privilegiare in onta a tutte le disposizioni che si trovano stabilite nel Codice circa le donazioni fra i coniugi.

L'onorevole regio commissario passò a parlare di statistiche e credette potere indurre, dai risultati delle medesime, argomenti favorevoli al suo assunto. Sgraziatamente io non ho avuto la fortuna di poter radunare molti dati statistici, benchè ne abbia fatto ricerca presso l'onorevole regio commissario.

Da alcuni però che mi venne fatto di raccogliere ne induco una conseguenza molto e molto diversa da quella dell'onorevole regio commissario. Infatti ho nella relazione citato il rapporto fatto dal signor Guillemot nel 1853 sulle operazioni della Cassa francese. Finchè questa Cassa stette nelle proporzioni, dirò così, di un'istituzione di complemento alle Casse di risparmio, non ottenne in Francia che un tenuissimo sviluppo; e nel primo anno di sua vita non riescì a raccapezzare che poco più di un milione di franchi.

Quand'è che questa Cassa prese improvvisamente un grande sviluppo? Si fu quando il Governo tolse la corresponsione del 5 per cento ai fondi pubblici. Allora, coll'idea di aprire una specie di compenso ai piccoli capitalisti, lasciò che la Cassa seguitasse a pagare il 5 per cento: cosa successe? che tutti quelli i quali non potevano più avere il 5 per cento sui fondi pubblici si affrettarono a portare il loro danaro alla Cassa; e furono tali i versamenti che questa Cassa, la quale nel primo anno della sua vita non aveva potuto, come dissi, raggranellare che circa un milione, nell'anno successivo radunò 81 milioni e più di capitale versato.

Ora vede l'onorevole commissario che non furono le piccole somme portate dalla donna e dall'operaio che spinsero attivamente l'aumento del capitale della Cassa francese, ma si fu la circostanza della conversione della rendita.

Ora chi fa operazioni sui fondi pubblici non sono generalmente le donne, nè quelli che risparmiano 50 o 60 lire all'anno od al mese, ma veri ed agiati capitalisti.

Fece, a dir vero, l'onorevole commissario un quadro commovente dell'imbarazzo di una povera donna, la quale non possa portare a questa istituzione, che si vuole far servire di cassa di risparmio, ma che cassa di risparmio non è, uno scudo che ha risparmiato sui piccoli suoi guadagni per costituire una piccola rendita,

un principio di rendita a favore del proprio marito. Ma ho già nella mia relazione rimarcato che è assolutamente impossibile di confondere insieme delle casse che spingono le operazioni a 26,000 lire tutto ad un tratto con delle casse che debbono veramente ricevere i semplici minuti risparmi; di confondere insomma questa istituzione della quale ci viene proposta l'adozione col'istituzione della cassa di risparmio. Questi piccoli capitali, queste economie sono destinate ad essere veramente portate alle casse di risparmio; mentre invece le casse della vecchiaia, come venne detto e ripetuto nella istituzione loro, almeno in Francia, sono una specie di complemento della istituzione delle casse di risparmio, colle quali non si devono confondere, essendo anzi propriamente destinate a ricevere dalle casse di risparmio i fondi loro, dirò così, complessivamente sborsati.

Questo carattere complementario della Cassa della vecchiaia è stato conservato anche nel progetto della legge nostra. Ed infatti è detto in esso che non sono definitivi i versamenti fatti alla Cassa se non dopo un anno, *tranne quelli fatti dalle Casse di risparmio, ecc.*, e ciò appunto perchè queste istituzioni vennero considerate come un complemento dell'istituzione della cassa di risparmio: complemento sì, ma sostituzione no all'azione della cassa di risparmio medesima.

Per conseguenza è un errore il voler confondere l'azione veramente particolare della cassa di risparmio coll'azione di una istituzione che è creata, non per fare concorrenza alla cassa di risparmio, ma per portare un complemento all'istituzione della cassa di risparmio medesima.

Il regio commissario dopo aver intenerito colla consueta sua eloquenza l'animo vostro volle un po' spaventarci col far vedere la possibilità che avranno i ricchi di commettere abusi in frode della legge. Sgraziatamente un adagio, che l'esperienza conferma ogni giorno, insegna che pur troppo *fatta la legge trovato è l'inganno*. Questo adagio popolare è d'una verità che potrebbe far disperare qualunque legislatore, e si verrebbe facilmente allora alla conseguenza che non si possano e non si debbano più far leggi perchè vi è la possibilità di frodarle.

Ma, o signori, in questo caso veramente io non so come staremmo a far qui noi, che formiamo una Camera legislativa, dacchè l'inutilità dell'opera nostra sarebbe completamente dimostrata. Ma io trovo una grave, anzi gravissima diversità fra il subire gl'inconvenienti, che pur troppo sono la conseguenza delle cose umane, ed il convalidare, riconoscere, dare e vita e forza per legge a questi inconvenienti ed abusi.

Chi non conosce, o signori, essere il furto possibile? Ma chi mai oserebbe per questo dire che si deve il furto approvare, che si deve per legge dichiarare che una cosa rubata è ben rubata? Voi lo vedete, o signori, la diversità è enorme, e conseguentemente la prospettiva della possibilità degli abusi non può, nè deve indurci ad alterare le norme generali della legislazione nostra

solo perchè in determinati casi queste norme possono essere dall'altrui malizia deluse e violate.

Del resto sia pur come si voglia, che in altre legislazioni il principio della donazione fra marito e moglie si possa riguardare come ammessa, come mai oserebbero noi stabilirla se prima non cancelliamo dal Codice nostro la disposizione che la annulla? Quale ragione di eccezionale somma convenienza avrà quest'istituzione perchè si stabilisca per essa un'eccezione così forte, così contraria alle norme che informano invece tutto il rimanente delle nostre disposizioni legislative? Mi ripeterò il regio commissario che questa è un'istituzione destinata a favorire i risparmi delle classi povere, ed io ripeterò un'altra volta al regio commissario che questa istituzione è di complemento alle casse di risparmio, ma che essa non si deve a queste casse sostituire.

Non mi estenderò di più per dimostrare che tutte le indicazioni mediante le quali il regio commissario voleva far vedere che coll'intervento d'una terza persona, d'un amico o di chi se io si può far frode alla nostra legge non fanno al caso nostro, perchè io credo già di avervi sufficientemente risposto dicendo che giammai in nessun paese la possibilità di far frode alla legge fu un motivo per consacrare, riconoscere e convalidare con legge i possibili effetti della stessa frode.

UCIALOIA, *commissario regio*. Sottometto al Senato alcune dichiarazioni di fatto, le quali sono utili non solo per la discussione dell'articolo 7, ma anche in generale per intendere l'economia della legge, poichè veggio che intorno all'interpretazione di varie sue parti vi è alcun dissenso tra l'onorevole relatore ed il Ministero. Egli di fatto ha cominciato dal supporre, per rispetto alla ritenuta del decimo della rendita, che debba aumentarsi di un decimo il capitale. No, o signori, la ritenuta, dice l'articolo 12, cade sulla rendita fissata dalla tariffa, epperò cade sulla liquidazione che se ne fa dopo versato il capitale. Quando si versa una somma qualunque, anche quella di 5 lire, la Cassa immediatamente ne liquida la rendita; poi da questa rendita sottrae il decimo, ma non perciò si ha da intendere che debbasi aumentare del decimo il capitale.

Quest'interpretazione non è ammissibile. Anzi lo stesso ufficio centrale ha dato un'interpretazione diversa modificando l'ultimo alinea dell'art. 26, il quale dice: « Arrivando il fondo di riserva a tal somma, che coi redditi di esso si possa far fronte al pagamento del decimo che si dovrebbe (noti il Senato), che si dovrebbe sottrarre in forza dell'art. 12, si sopprimerà la ritenuta suddetta. Il che significa che venuto il giorno della liquidazione finale delle rendite, cioè quello in cui deve cominciarne il godimento, 20, 40, 60 anni dopo i versamenti, se i lucri fatti dalla Cassa sono tali, che il decimo possa abbonarsi a quei medesimi a danno dei quali si era virtualmente non già effettivamente sottratto, questi percepiranno l'intera rendita in luogo de' suoi nove decimi.

Se si ammettesse l'interpretazione data dall'onore-

vole relatore, ne verrebbe questo assurdo, che cioè costituendosi ciascun titolare una rendita di 1200 lire, più di una somma equivalente al suo decimo, cioè di altre 120 lire, arrivato il tempo della liquidazione finale, se i lucri della Cassa il permettessero, egli godrebbe di una rendita di 1320 lire: il che ripugna coll'art. 13 di questa legge, per cui la rendita non può superare mai le 1200 lire.

Questi articoli combinati fra di loro danno dunque questo concetto, che la rendita può essere soggetta alla diffezione di un decimo, ma che non possa aver mai luogo simile aumento di un decimo sul capitale da impiegare per costituirlo.

L'onorevole relatore mi ha fatto anche accorto che io mi era espresso assai oscuramente quando fondava uno de' miei argomenti sull'importanza dell'alienazione del capitale, la quale io credeva minore di quello che non aveva supposto l'ufficio centrale.

Egli diceva: le 26 o 24 mila lire impiegate per costituire il massimo della rendita possono sempre essere alienate, perchè in due modi si costituisce la rendita; cioè mediante capitale alienato, o mediante capitale riservato.

Ma quando si costituisce una rendita mediante capitale alienato, non si richiedono più 24 o 26 mila lire, bensì sole 14 mila lire. E questa una somma considerevole, perchè se ne tenga conto, ma è minore di quella che l'ufficio centrale credeva poter essere donata dall'un coniuge all'altro sotto forma di rendita. L'ipotesi dello impiego di 26 o delle 24 mila lire non può essere fondata che sul caso in cui la rendita sia costituita colla riserva del capitale. Ond'è che in questa ipotesi la donazione sarebbe limitata ai soli interessi impiegati a multiplo.

Le 24 mila lire non potrebbero mai essere comprese nella disposizione eccezionale dell'articolo 7°, la quale restringesi unicamente alla rendita, e non al capitale, quando questo essendo riservato non è esso stesso convertito in rendita, come sono i suoi frutti.

È anche avvertire, che è verissimo che in età avanzata gli uomini possono provare il turbamento delle passioni; ma anche qui sembra che ci sia uno scambio. L'età su cui si calcola la rendita non è quella del donante, bensì l'età del donatario: ed io diceva che il donatario a 50 anni non può più ispirare turbolente passioni all'altro coniuge. Non è dunque l'età del donante, è quella del donatario di cui io teneva conto.

In quanto poi all'altra obiezione che le costituzioni di rendita sono donazioni che non potrebbero mai essere soggette a riduzione, io fo osservare, o signori, che nella specie bisogna distinguere sempre il capitale dagli interessi.

Quando l'impiego del capitale è fatto a fondo perduto vi è donazione del capitale e donazione degli interessi, essendo l'uno e gli altri convertiti in rendita.

Ora se la donazione del capitale montasse a tale somma da essere soggetta a riduzione, perchè mai, io domando, questa donazione non sarebbe riducibile come

ogni altra? L'articolo 19 dice apertamente che la Cassa restituirà le somme di cui l'autorità giudiziaria avrà ordinata la restituzione. La sola condizione speciale è che questa somma viene restituita senza interessi. Dunque la donazione sarebbe consumata rispetto agli interessi, ma sarebbe sempre riducibile quanto al capitale.

Aggiungeva l'onorevole relatore che la statistica mi sta contro.

Io ho estratto i dati statistici a cui alludeva dall'*Annuario dell'economia politica* del 1858. Ivi è uno specchio della gestione della Cassa della vecchiaia in Francia nel 1856, dal quale risulta che sopra 13962 individui che versarono durante l'anno 1856, vi furono 6640 operai, fra cui 3024 femmine, 60 artigiani, 141 domestici, 2471 piccoli impiegati, 5 militari, 4021 tra esorrenti professioni liberali e gente appartenente al clero, 416 solamente individui che vivono di rendita e 28 agricoltori.

Vede bene adunque che sopra otto ce ne erano quattro appartenenti alle classi operaie, ai domestici, agli artigiani e piccoli impiegati. I dati statistici sono perfettamente conformi alla mia asserzione. E questi 13962 individui versarono nel 1856 2,734,341 franchi.

Il Senato ha udito dall'onorevole relatore che, tolto l'anno eccezionale in cui ebbe luogo la conversione della rendita, l'anno precedente si era versato solo un milione di lire. Vede dunque il Senato che anche sotto questo rispetto la Cassa della vecchiaia ha uno svolgimento progressivo in Francia.

Conchiudeva l'onorevole relatore dicendo: ma se abbiamo un articolo del codice il quale contiene un divieto formale per le donazioni tra coniugi, perchè dobbiamo noi accogliere in questa legge un articolo che sia in opposizione con quello?

Se quel divieto non esistesse, questa nostra discussione sarebbe inutile; ma appunto perchè vi è un articolo del codice che proibisce ogni specie di liberalità tra coniugi, il Ministero vi proponeva un'eccezione e la proponeva in grazia dell'indole speciale di questa liberalità, che consiste in un impiego di danaro, certamente utile e morale, quantunque possa in casi veramente eccezionali farsene un uso che abbia forse qualche inconveniente anche sotto il rispetto della moralità.

Oltrechè questa eccezione sarebbe fondata anche sopra un altro motivo. Quando si costituisce una rendita non si fa una vera donazione. La rendita che si costituisce è una donazione mista a qualche altra cosa che non è donazione; mista ad un valore che risulta da una combinazione tale della probabilità della vita e dell'interesse composto, che è una vera e prodigiosa creazione di valori, che altrimenti non si sarebbe ottenuta. Quando un marito donasse 3071 lire alla moglie che ha 25 anni, egli non le donerebbe che questo capitale colla rendita corrispondente, la quale sale a poco più di 160 lire. Ma quando impiega questa somma nella cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, egli fa in modo che quando la consorte arriverà a 50 anni troverà di avere una rendita di 1200 lire per tutto il

resto della sua vita. Egli con un lieve sacrificio ha provveduto all'onesto sostentamento della vecchiaia della sua moglie. Un semplice vitalizio costituito colle 3071 lire, nel modo conosciuto dai giureconsulti romani, sarebbe stato ben lungi dal raggiungere un simile risultato. Per tutti questi riguardi adunque il Ministero vi proponeva l'eccezione sulla quale si permette d'insistere.

FARINA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FARINA, relatore. Persistendo nell'interpretazione data allo schema di legge quale ci era presentato, io non saprei far meglio, per dimostrare che noi e non il commissario regio siamo nella giusta interpretazione, che rileggere le precise espressioni che stanno scritte nel medesimo.

Ivi è detto espressamente:

« I coniugi possono, durante il matrimonio, costituire l'uno a favore dell'altro una rendita a tenore di questa legge. »

Come si costituisce la rendita a tenore di questa legge?

« Art. 12. Le tariffe delle rendite terranno conto:

« 1° Degli interessi composti sul capitale impiegato, calcolati al 5 per cento, ecc.

« 3° Della restituzione o della cessione del capitale. »

Ora, se si poteva istituire una rendita pattuendo la restituzione o non del capitale al titolare, se questa era una rendita costituita a seconda dell'attuale legge, io domando perchè si doveva invece intendere che il capitale resterebbe sempre devoluto al donante, a quello che la rendita ha costituito?

Se il regio commissario voleva ottenere questo effetto lo doveva dire; ma se non lo dice, rimane sempre in facoltà di chi costituisce la rendita il pattuire sì o no la restituzione del capitale medesimo a favore dell'intestato della rendita o suoi aventi causa.

Lo ripeto ancora una volta: se si voleva che invece il capitale dovesse necessariamente ritornare a chi la rendita costituiva, era necessario esprimerlo nella legge, non lasciare la facoltà di pattuire invece il contrario; per conseguenza, mantenendosi l'interpretazione data, io mantengo quanto venne dall'ufficio centrale esposto.

L'esempio proposto dall'ufficio centrale era esplicito in tutte le sue parti. Esso considerava il caso sia del costituente la rendita, come del donatario stesso, esso ammetteva che entrambi avessero passati i 50 anni.

L'onorevole regio commissario impugnando questa supposizione pretese che non vi fosse giustizia.

Per dire che non vi era giustizia, egli allora alterò l'esempio dell'ufficio centrale, il quale, ripeto, ha considerato che tanto il coniuge donante, come il coniuge donatario avessero entrambi oltrepassato 50 anni. Il regio commissario invece considera il donante che non ha oltrepassato il 50° anno che dona a quello che ha oltrepassato il 50° anno.

« Se l'onorevole regio commissario impugnando l'esempio dell'ufficio centrale avesse detto che esso cambiava

gli elementi, io non me ne sarei occupato, l'avrei pregato semplicemente di dimostrare l'erroneità del caso presentato dall'ufficio.

Egli insistette adducendo dati statistici, dei quali venne da me richiesto e che io non ho avuto la fortuna di vedere. Ha mostrato che coll'istituzione francese si è avuto un deposito in un anno di 2,700,000 lire circa, e che questo deposito venne in gran parte operato dalle classi più bisognose della società.

Io porrò a confronto dei suoi due milioni i 31 milioni posti da me e risultanti dalla relazione che ho addotto, e gli domanderò, se i suoi due milioni, o i miei 31 milioni costituiscono la maggioranza dei fondi depositati in questa cassa.

Del resto, onde attenuare le considerazioni relative alle donazioni, egli si sforza di magnificare gli effetti degli interessi cumulati.

Ma, signori, gli effetti degli interessi cumulati non sono una particolarità di questa istituzione. Gli interessi cumulati, in qualunque luogo si pongano, producono gli stessi effetti che in questa istituzione. Non è dunque questo un motivo che possa indurre a cancellare quelle disposizioni di legge che il Codice ha saggiamente stabilite.

L'onorevole regio commissario poi, mostrando che in Francia quest'istituzione funziona per bene, perchè, credo nel 1856, vi si erano fatti dei depositi per 2,700,000 franchi, ha essenzialmente dimenticato che in Francia non ci è la disposizione che egli vuole introdurre fra noi. Ora se in Francia la Cassa funziona bene senza questo benedetto articolo, che necessità abbiamo noi di introdurvelo per correre in grazia sua gravissimi pericoli? Senza questo articolo noi saremo d'accordo col regio commissario ed il paese avrà quell'istituzione da cui si ripromette tanti vantaggi.

Noti bene che da noi si può sperare ancora di più, perchè abbiamo stabilito che tutte le somme possono essere versate in un anno, mentre in Francia non si possono versare a favore dello stesso titolare più di 2000 lire.

Dunque il regio commissario colla sua stessa asserzione può tranquillarsi; la legge funzionerà bene anche sopprimendosi quest'articolo che non esiste in nessuna delle istituzioni vigenti, e che egli vuol introdurre nella nostra malgrado che urti con una massima generale della nostra codificazione.

SCIALOJA, regio commissario. Mi credo, sebbene con rincrescimento, in dovere di domandare la parola per due semplici note di fatto che possono influire sul voto del Senato.

In Francia non solo è permesso, ma vi è obbligo all'uno degli sposi di donare a pro dell'altro; perchè ogni versamento che si fa dal marito o dalla moglie s'intende fatto metà per chi versa e metà per l'altro coniuge.

Quest'articolo non si è da noi trasferito nel progetto di legge che vi è sottoposto; perchè il matrimonio in Francia per regola generale è sotto il regime della comunione, mentre fra noi è sotto il regime dotale. Per-

ciò non può adottarsi la legge francese, nè da essa trarsi argomento di sorta al riguardo.

Un'altra particolarità di fatto l'onorevole relatore ha ricordata; egli ha detto che in Francia non si possono versare più di 2000 franchi all'anno a pro dello stesso titolare. È vero! Nella legge 28 maggio 1853 si legge all'articolo 4°:

« Les sommes versées dans l'intervalle d'une année, au compte de la même personne, ne peuvent excéder 2000 fr. »

Nello schema di legge che è in discussione però a questo articolo se n'è sostituito un altro, il quale dispone che nell'interesse dei terzi le somme collocate nella Cassa non si considerano definitivamente pagate se non dopo un anno.

Si è creduto che questo articolo guarentisse l'interesse dei terzi anche meglio che non fa quello della legge francese testè citata, specialmente dopo l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale, per cui la Cassa è tenuta a pubblicare tutte le costituzioni di rendite e le somme a tal uopo impiegate, quando le poste superano i 100 franchi a pro del medesimo individuo nel corso di tre mesi. In Francia i terzi sono semplicemente cautelati da ciò che non possono essere frodati di più di due mila franchi all'anno: ma i due mila franchi versati restano immediatamente e definitivamente acquisiti alla cassa.

Presso noi la gente accorta e che prende cura de' suoi interessi non può essere frodata mai, perchè ha un anno di tempo a far valere i suoi diritti sulle somme impiegate, e ritirarle se gli appartengono o sequestrarle se è creditore di chi le sborsava.

Non vale dunque il dire che la legge francese offra guarentie più efficaci di quelle che propone lo schema di legge sul quale il Senato è invitato a deliberare.

FARINA, relatore. Se il Senato consente dirò ancora poche parole.

L'onorevole commissario avendo citato dei risultati del 1856, i quali erano necessariamente sotto l'impero della legge del 1853, io mi sono attenuto alle disposizioni della legge del 1853 per mostrare che succedevano tali fatti non ostante che non ci fosse questa deviazione dal diritto comune.

Del resto sicuramente in Francia il versamento fatto da un coniuge s'intende fatto a favore di tutti e due perchè la comunione dei beni è la legge comune.

Questo non implica che vi sia facoltà di donare fra marito e moglie nemmeno quando la comunione dei beni esiste. Del resto la legge francese non in tema generale, ma per eccezione riconosce essa pure la validità del sistema dotale; epperò nemmeno in questo caso è ammessa la facoltà di donarsi fra marito e moglie.

Dopo di ciò io non insisterò di più perchè mi pare che il Senato senta di per sé la gravità della questione e quindi possa giudicare.

PRESIDENTE. Il Senato ritiene dunque che si tratta di venire ai voti sull'alinea dell'articolo 7° (Vedi sopra):

Chi l'approva sorga.

(Non è approvato.)

« Art. 8. Le somme collocate nella Cassa prima del matrimonio e le rendite corrispondenti continuano, anche dopo il matrimonio, ad appartenere esclusivamente a quel solo dei coniugi in favore del quale furono intestate. »

(È approvato.)

« Art. 9. Chi sborsa il capitale può fissare a sua volontà l'anno dell'età del titolare della rendita, a contare dal quale egli intende che questa gli sia pagata, purchè tale anno cada fra il 50° ed il 65° dell'età compiuta. »

« Le somme collocate nella Cassa dopo il 65° anno di età del titolare non danno diritto a liquidazione di rendita maggiore di quella che è stabilita dalle tariffe per detta età. »

(È approvato.)

« Art. 10. Ognuno dei pagamenti fatti alla Cassa per costituire una rendita vitalizia non può essere minore di lire 5, nè contenere frazione di lira. »

« Nell'interesse dei terzi, le somme collocate nella Cassa non si considerano definitivamente pagate se non dopo un anno. »

« Da quest'ultima disposizione sono eccettuate le somme provenienti dalle Casse di risparmio, dalle società di mutuo soccorso o da qualunque stabilimento pubblico, e quelle che società o stabilimenti privati impieghino per costituire rendite vitalizie a favore dei loro agenti od operai. »

Avrebbe ancora l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale, e da collocarsi dopo il primo alinea:

« Quando i complessivi versamenti per costituire una rendita a favore di una determinata persona eccedano in un trimestre la somma di lire 100, la Cassa dovrà affiggere in una sala della sua residenza centrale, e lasciare affisso per un intero trimestre a vista del pubblico un elenco contenente: 1° Il nome e cognome di chi effettuò il versamento; 2° Il nome, cognome e paternità del titolare della rendita; 3° La somma o le somme sborsate; 4° La data dello sborso o sborsi eseguiti. »

« Dalle disposizioni dei due precedenti alinea sono eccettuate le somme provenienti dalle Casse di risparmio, dalle Società di mutuo soccorso, o da qualunque stabilimento pubblico e quelle che società o stabilimenti privati impieghino per costituire rendite vitalizie a favore dei loro agenti od operai. »

FARINA, relatore. È un'aggiunta concertata col regio commissario.

Mi pare che l'articolo si potrebbe per quanto riguarda la dicitura modificare ancora. Invece di dire: *Ognuno dei pagamenti fatti alla Cassa.... non potrà essere minore di lire 5*, dire: *Nessuno dei pagamenti fatti.... potrà essere minore.*

CRUSCANTO. Si potrebbe del pari rendere più chiara la dicitura dell'ultimo alinea della redazione dell'ufficio centrale ed invece di dire: « Dalle disposizioni dei due precedenti alinea sono eccettuate le somme.... e quelle che società o stabilimenti privati impieghino per costi- »

tuire rendite.... » dire: « e quelle che da società e stabilimenti siano impiegate » ecc.

PRESIDENTE. Se nessuno surge a contrastare la proposta dell'ufficio centrale e le modificazioni di dicitura testè accennate, io metto ai voti l'articolo intero il quale rimarrebbe così concepito:

« Art. 10. Nessuno dei pagamenti fatti alla Cassa per costituire una rendita vitalizia può essere minore di lire 5, nè contenere frazione di lira.

« Nell'interesse dei terzi, le somme collocate nella Cassa non si considerano definitivamente pagate se non dopo un anno.

« Quando i complessivi versamenti per costituire una rendita a favore di una determinata persona eccedano in un trimestre la somma di lire 100, la Cassa dovrà affiggere in una sala della sua residenza centrale, o lasciare affisso per un intero trimestre a vista del pubblico un elenco contenente: 1° Il nome e cognome di chi effettuò il versamento; 2° Il nome, cognome e

paternità del titolare della rendita; 3° La somma o le somme sborsate; 4° La data dello sborso o sborsi eseguiti.

« Dalle disposizioni dei due precedenti articoli sono eccettuate le somme provenienti dalle Casse di risparmio, dalle Società di mutuo soccorso, o da qualunque stabilimento pubblico, e quelle che da società o stabilimenti privati siano impiegate per costituire rendite vitalizie a favore dei loro agenti od operai. »

(È approvato.)

Debbo, con dispiacere, far presente al Senato che non si trova più in numero. Il Senato potrebbe quindi radunarsi domani alle due, e credo non dovermi spiegare maggiormente, perchè resti inteso che la seduta debba avere principio alle ore due, onde non si rinnovi l'inconveniente d'oggi di entrare in seduta alle ore tre e non essere più in numero verso le ore cinque.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.